

ADDENDUM

alla

CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA NAPOLI HOLDING

SRL DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 36 DEL 29.07.2013 –Repertorio n. 700 Raccolta n. 431

Tra

IL COMUNE DI NAPOLI, con sede in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, codice fiscale 80014890638, partita I.V.A. 01207650639 (di seguito denominato Amministrazione Comunale) in persona dei Responsabili Dirigenti che sottoscrivono in calce, tutti domiciliati per la rispettiva carica presso la sede comunale

E

la società **“NAPOLI HOLDING S.R.L.”**, con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, capitale sociale euro 81.500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07942440632, R.E.A. n. 682806, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante

d'ora innanzi anche “le Parti”

premesso che

a) la Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre Notaio Registrato a Casoria il 22/12/2014 al n. 5906 2012 ha dato avvio al piano di riassetto delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione delle società partecipate operanti nel settore della mobilità urbana;

b) in attuazione della citata Delibera ed ai sensi del punto 5 della parte dispositiva della stessa, Napolipark srl ha assunto il ruolo di holding operativa del costituendo gruppo societario unico per la mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Napolipark srl del 20 dicembre 2012 redatto per atti del di Napoli (rep. n. 127475 - racc. n. 24489) con il conferimento alla succitata società dell'intero pacchetto azionario già detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A.;

c) la D.C.C. n. 36 del 29 luglio 2013 ha approvato la nuova configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in capo al Comune di Napoli le funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, prevedeva: 1. la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione della prima nella seconda; 2. la trasformazione di Napolipark in “Napoli Holding S.r.l.” per la gestione, tra l'altro, del trasporto pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative relative al TPL, di competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie: - gestione del processo di pianificazione degli investimenti; - gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; - gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali; - stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; - controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti. Tale atto deliberativo era stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all'art. 28, prevedeva la possibilità per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, per ciascun ambito provinciale e/o metropolitano, un'agenzia per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale di loro competenza;

d) al punto 15 della parte dispositiva della citata D.C.C. n. 36/2013 è stabilito che Napoli Holding srl (costituita a seguito della trasformazione di Napolipark srl), continuerà a svolgere «servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica» e quindi: 1. continuano a sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della l. 244/2007 (ss.mm.ii.), risultando in conseguenza autorizzata con la presente Deliberazione il mantenimento della relativa partecipazione societaria, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 28; 2. detta società rientra nelle

esclusioni previste dal comma 3 dell'articolo 4 del d.l. n. 95/2012 (ss.mm.ii.), non trovando quindi applicazione in relazione alla stessa gli obblighi e le prescrizioni di cui ai comma 1 e 2 del medesimo articolo 4;

e) l'assemblea dei soci di Napolipark srl dell'1 agosto 2013, con verbale per atto del detto (rep. 128703 - racc. 25207), ha modificato la ragione sociale in Napoli Holding srl ed ha recepito la nuova mission societaria, adeguando lo statuto in coerenza con quanto disposto nella D.C.C. n. 36/2013;

f) in data 27 dicembre 2013 l'assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l'acquisizione del ramo d'azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. Tale acquisizione, ratificata in pari data dall'assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha sancito la trasformazione della società Napoli Holding srl in holding "pura", con funzioni di direzione e coordinamento nei confronti della controllata (in coerenza con quanto previsto dalla D.G.C. n. 854/2012 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 59/2012);

g) la D.G.C. 1095 del 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl le funzioni amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo schema di convenzione per l'espletamento delle attività in questione (c.d. "Prima Convenzione")

h) sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà comunale, essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 36/2013), demandavano ad un successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e delle condizioni del trasferimento in questione;

i) la D.G.C. n. 772 del 3 novembre 2014 ha stabilito che la disponibilità degli immobili, impianti e reti di cui all'allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, unitamente a quelli successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale Patrimonio, sia trasferita alla Napoli Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa stipula di uno o più contratti di comodato che prevedano la possibilità, per la società comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di Servizio che sarà stipulato tra Napoli Holding ed il soggetto gestore;

l) con atto Rep n. 700 Registrato a Casoria il 22/12/2014, le Parti hanno quindi disciplinato, in via definitiva, le modalità di espletamento da parte di Napoli Holding delle funzioni amministrative del TPL ad essa trasferite per il tramite della citata D.C.C. n. 36/2013;

m) con Legge regionale 22 luglio 2024, n. 12 la Regione Campania ha apportato le modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania) prevedendo la possibilità che ai comuni capoluogo, previa richiesta da parte degli stessi, sia attribuita la funzione di autorità competente ad affidare i servizi di TPL con le modalità previste all'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 ed all'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

n) a fronte della richiesta del Sindaco del Comune di Napoli, in conformità alla precitata novella normativa regionale, la Regione Campania, con Delibera n. 678 del 4.12.2024 della Giunta Regionale ha trasferito al ridetto Comune le funzioni di autorità competente all'affidamento in house del servizio di TPL afferenti il lotto al urbano di Napoli;

o) per l'effetto, il Comune di Napoli ha dato avvio al procedimento istruttorio per l'affidamento in house del servizio di TPL automobilistico e metropolitano e dei servizi di mobilità collettiva accessori e, nelle more, di tale iter - e sino alla data di avvio del nuovo affidamento - è necessario garantire la continuità del servizio pubblico svolto;

p) infatti, a tal fine, con delibera di Giunta Comunale n. 602 del 19/12/2024 il Comune ha dato indirizzo di assicurare la continuità dei servizi minimi TPL ed evitare il rischio di interruzione/mancata attivazione degli stessi, a tutela degli utenti, alla luce degli indirizzi del Documento Unico di Programmazione, nelle more della definizione del procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dando mandato a Napoli Holding Srl, in ragione delle funzioni di committenza dalla stessa svolte per effetto della Convenzione Rep 700, di disporre l'affidamento in emergenza dei servizi di tpl del contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di TPL alla A.N.M. SpA sino alla data di avvio del servizio in house, ai sensi dell'art. 5, par. 5 reg.to CE n. 1370/2007, agli stessi

patti e condizioni del contratto REP 700, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia, della deliberazione del consiglio comunale n. 74 del 22/10/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e, comunque, nei limiti di capienza delle risorse di bilancio, con effetti a decorrere dal 01.01.2025.

q) la durata prevista della predetta Convenzione Rep 700 tra le Parti è di dieci anni dalla data di sottoscrizione e viene, pertanto, a scadere in data 18/12/2024, conseguentemente, al fine di consentire a Napoli Holding di disporre l'affidamento in emergenza del contratto di servizio per lo svolgimento del TPL alla A.N.M. SpA, nonché di assicurare l'esercizio delle relative funzioni amministrative, la Giunta Comunale con Delibera n. 602 del 19/12/2024 inoltre ha formulato l'indirizzo di prorogare in continuità la Convenzione in essere tra Comune di Napoli e Napoli Holding srl (Rep 700) nella quale sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni amministrative del TPL da parte della suddetta Napoli Holding, sino al 31.12.2025, sì da consentire alla stessa di dare seguito all'indirizzo formulato dall'Amministrazione riguardo alla continuità del servizio pubblico, a tutela degli utenti, nelle more del procedimento di affidamento in house, con effetti a decorrere dal 19.12.2024.

Tutto quanto innanzi premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo della citata Convenzione Rep 700, **le Parti**

CONVENGONO quanto di seguito appresso

Art. 1

La durata della Convenzione Rep 700 registrata a Casoria il 22/12/2014 al n. 5906 a firma del Notaio è d'intesa prorogata sino alla data di avvio del nuovo affidamento in house, quindi al 31.12.2025, in considerazione della data presumibile di avvio del servizio in house, con effetti a decorrere dal 19.12.2024.

Art. 2

La disciplina dei rapporti tra Comune e Napoli Holding in relazione all'assunzione da parte della Napoli holding srl delle funzioni di cui alla delibera di consiglio comunale n. 36 del 29.07.2013 resta regolata sino alla scadenza fissata dal precedente art. 1, dalla citata Convenzione Rep 700 e dai relativi atti integrativi stipulati dalle parti.

per il COMUNE DI NAPOLI

Responsabile dell'Area Partecipate e
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale eMaaS

Responsabile dell'Area Infrastrutture di Trasporti

Responsabile dell'Area Infrastrutture stradali e tecnologiche

Dirigente del Servizio PUMS, BRT e Parcheggi

per la NAPOLI HOLDING S.R.L.

Amministratore unico e legale rappresentante